

**DECISIONE E1**  
**del 12 giugno 2009**

**riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

(2010/C 106/03)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(1)</sup>, ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(2)</sup>,

visto l'articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai sensi del quale la commissione amministrativa deve favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie,

visto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 ai sensi del quale «la trasmissione di dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica [...]» e «la commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati»,

visto l'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante il periodo transitorio, secondo il quale «ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica [...]» e «tali periodi transitori non superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione»,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 autorizza la commissione amministrativa a fissare le modalità pratiche per i periodi transitori necessari al fine di assicurare lo scambio di dati indispensabile all'applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

(2) Occorre chiarire i principi fondamentali che le istituzioni dovranno applicare durante il periodo transitorio.

(3) Si prevede che dopo la data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, saranno ancora in corso numerose domande per diritti sorti prima di tale data, in base al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio <sup>(3)</sup>; si propone che riguardo a tali domande lo scambio di informazioni si basi normalmente sulle procedure di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71 e al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio <sup>(4)</sup>, compreso l'utilizzo dei modelli della serie E.

(4) L'articolo 94, paragrafo, del regolamento (CE) n. 987/2009 prevede che, nei casi previsti dal precedente considerando, sia effettuata una doppia liquidazione e che al beneficiario sia versato l'importo più elevato.

(5) Tuttavia, in pratica, nella maggior parte dei casi, se non in tutti, una prestazione concessa in base ai precedenti regolamenti non sarà migliorata dall'applicazione dei nuovi regolamenti. È perciò poco realistico ritenere che in queste circostanze le istituzioni applichino due procedure, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 574/72 e (CE) n. 987/2009.

(6) Il paragrafo 5 della decisione H1 <sup>(5)</sup> chiarisce la validità dei certificati (modelli della serie E) e della tessera europea di assicurazione malattia (compresi i certificati sostitutivi provvisori) rilasciati prima della data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

(7) Durante il periodo transitorio, spetta solo agli Stati membri decidere quando essi sono pronti per partecipare allo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI), nel suo complesso o settore per settore.

Deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

DECIDE:

sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

1. Durante il periodo transitorio, i principi cui ispirarsi dovranno essere la buona collaborazione tra istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità. Innanzitutto, l'esigenza prioritaria consiste nel garantire una transizione senza scosse ai cittadini che esercitano i loro diritti nell'ambito dei nuovi regolamenti.
2. A partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/04 e (CE) n. 987/2009, la versione cartacea dei documenti elettronici strutturati (SEDs) sostituirà i modelli della serie E, basati sui regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che dispongano di applicazioni elettroniche nazionali che producono moduli della serie E o effettuino scambi elettronici (per esempio, i progetti Build), che non possono essere ragionevolmente modificati entro tale data, possono continuare a usarli durante il periodo transitorio purché siano pienamente garantiti i diritti dei cittadini nell'ambito dei nuovi regolamenti.
4. Durante il periodo transitorio, comunque, un'istituzione accetterà informazioni pertinenti su qualsiasi documento rilasciato da un'altra istituzione anche se trasmesso con un formato, contenuto o struttura obsoleti. In caso di dubbio riguardo ai diritti dell'interessato, in uno spirito di buona cooperazione, l'istituzione contatterà l'istituzione che ha rilasciato il documento.
5. Come indicato al paragrafo 5 della decisione H1, i modelli della serie E, i documenti e la tessera europea di assicurazione malattia (nonché i certificati sostitutivi provvisori) rilasciati prima della data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 continueranno a essere validi; le autorità degli altri Stati membri ne terranno conto anche dopo tale data, fino alla loro scadenza, ritiro o sostituzione con documenti rilasciati o trasmessi ai
6. Ogni Stato membro, nell'attuare lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), può seguire un approccio graduale flessibile, settore per settore, man mano che diventa EESSI-abilitato, attraverso il/i suo/i punto/i d'accesso. Uno Stato membro può anche scegliere di partecipare all'EESSI quando tutti i suoi settori sono abilitati.
7. Essere «EESSI-abilitato» significa che il settore/punto d'accesso interessato può sia inviare che ricevere tutti i messaggi in quel settore verso/dai punti d'accesso di altri Stati membri.
8. L'informazione su quali settori e quali Stati membri siano collegati all'EESSI figurerà in un elenco accessibile alle istituzioni nazionali e si troverà anche nella Directory EESSI. A tal fine gli Stati membri comunicheranno per iscritto in anticipo alla commissione amministrativa la data di connessione al sistema.
9. Durante il periodo transitorio lo scambio di informazioni tra due Stati membri nell'ambito di un settore potrà avvenire all'interno o all'esterno dell'EESSI; forme miste non sono ammesse, fatti salvi eventuali accordi bilaterali che possono riguardare, ad esempio, fasi di prova o di formazione comuni, o ragioni simili.
10. La commissione amministrativa definirà un formato standardizzato della versione cartacea dei SEDs, che sarà messo a disposizione delle istituzioni.
11. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa  
Gabriela PIKOROVÁ